

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 12 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n.240/2018 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente «Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)» nel testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 8 ottobre 2018;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi nella seduta n. 33 del 12 ottobre 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Augusto Curti

Allegato A

RELAZIONE

In merito alla proposta di legge in oggetto, nel testo approvato dalla I Commissione, si fa presente che la fusione è stata chiesta dai Comuni di Auditore e Sassocorvaro per favorire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici da destinare a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

La creazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di avviare percorsi di virtuosità amministrativa e progetti sostenibili per lo sviluppo locale.

Gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone perseguono un miglioramento, oltre alla riduzione della spesa pubblica ragionevolmente prevedibile a seguito delle economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi determinerà.

Inoltre, si ritiene che la fusione dei due Comuni possa portare ad una valorizzazione politico-amministrativa ed economica di un territorio che, nel suo complesso, accoglierà una comunità di circa 5.000 abitanti.

Il progetto per il Comune Unico si pone nella prospettiva del miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione delle forme avanzate di collaborazione tra i territori.

Tale progetto è in linea con i principi generali che ispirano la riforma del Sistema delle Autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta non ha effetti che interferiscono con le norme dell'Unione europea.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La materia della fusione dei comuni è regolata dall'articolo 133 della Costituzione che dispone: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni".</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La materia è regolata dall'articolo 44 dello Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.</p>

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	
---	--

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 240 "Istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche.

Art. 1

(Istituzione)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Partecipazione e decentramento)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.